

TRIBUNALE MILANO

5 NOVEMBRE 1993

PRESIDENTE: CIAMPI

PARTI: SCADUTI, CAMERATA

SCOVAZZA

(Avv. ti Cartella, Serio)

GREVI, STILLE

(Avv. ti De Nova, Franco)

**Stampa • Critica • Critica
giudiziaria • Espressioni
aspre di censura •
Funzionalità rispetto ad
argomenti critici • Liceità**

*In assenza di un gratuito inten-
to ingiurioso, le espressioni gra-*

*vemente negative su un provve-
dimento giudiziario pur espres-
se in maniera particolarmente
vigorosa, in quanto funzionali
ad un argomentato ragiona-
mento critico, non sono illecite.*

S VOLGIMENTODEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 22 marzo 1991, il dott. Salvatore Scaduti e il dott. Rocco Camerata Scovazza convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale il prof. Vittorio Grevi e il dottor Ugo Stille, il primo quale autore dell'articolo apparso il 22 febbraio 1991 su « Il Corriere della sera » con il titolo « Un'ordinanza incredibile e scandalosa. Il vizio non è della legge, ma dei giudici », il secondo quale direttore responsabile del quotidiano, chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni morali derivati dalla pubblicazione dell'articolo, ritenuto gravemente lesivo dell'onore e della reputazione degli attori. Il dott. Scaduti, quale Presidente, e il dott. Camerata Scovazzo, quale giudice a latere, facevano parte della seconda sezione della Corte d'appello di Palermo, che con ordinanza 21 febbraio 1991, aveva disposto la rimessione in libertà di Michele e Giuseppe Greco, condannati in primo e secondo grado alla pena dell'ergastolo, avendo ritenuto esauriti i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dal codice di procedura penale.

Nell'articolo il prof. Grevi — sostenevano gli attori — aveva esposto pesanti considerazioni negative sul provvedimento, andando al di là di quei limiti che pur debbono esser posti anche al diritto di critica, sottacendo circostanze necessarie per una serena ed obiettiva valutazione del provvedimento giudiziario, esponendo gli autori di esso a giudizi lesivi della loro dignità anche professionale.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, negando che nell'articolo fossero apprezzabili elementi riconducibili alla figura della diffamazione, essendo stato esercitato il diritto di critica in riferimento ad un avvenimento che aveva scosso e indignato l'opinione pubblica e che, a giudizio dell'autore, era derivato da un'errata interpretazione delle norme processuali.

Precisate le conclusioni così come riportato in epigrafe la causa giunge in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. L'articolo del prof. Grevi si sostanzia in una serrata critica, estremamente negativa, dell'ordinanza emessa dalla

* La decisione, resa in una *querelle* intorno ad un provvedimento molto discusso e sul quale si sono pronunciati molti esperti del diritto processuale penale, riproduce una massima che non è infrequente trovare enunziata ogniqualvolta si esprimono critiche intorno all'operato di un magistrato (v. Cass.

23 gennaio 1984, Franchini, in *Cass. pen.* 1985, 1539; Trib. Roma 22 novembre 1985, in *Foro it.* 1987, II, 253; Trib. Lecce 27 giugno 1988, in *Foro it.* 1989, II, 48), con la non marginale differenza che, non di rado, fissata la regola si constata che essa, solitamente per l'eccesso dei toni, non è stata rispettata.

Corte di Assise di Appello di Palermo, che disponeva la rimessione in libertà di Michele e Giuseppe Greco ritenendo decorsi i termini (intermedi) di custodia cautelare. Il provvedimento giunge a tale statuizione sul rilievo fondamentale che, nell'ambito di una interpretazione sistematica dell'ordinamento processuale, debba escludersi l'operatività dell'« apparente » automatismo del congelamento (vale a dire del non computo), dei giorni di udienza e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, ai fini della determinazione del termine di durata della custodia cautelare per la fase processuale interessata, descritto nell'art. 297 c.p.p., dovendosi affermare la necessità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione dei termini, emessa dal giudice, su richiesta del Pubblico ministero, a norma dell'art. 304 c.p.c. Stante l'assenza di tale ordinanza sospensiva, ne conseguiva l'esaurimento del termine di durata massima della custodia, con obbligo di rimessione in libertà dei Greco.

Giova ricordare che la pronuncia della Corte di Assise di Appello di Palermo seguiva di pochi giorni la pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, su ricorso di imputati detenuti diversi dai Greco, in cui era stato espresso l'indirizzo interpretativo riferito.

La critica svolta dall'articolista si svolge, dapprima, nell'evidenziare la non necessarietà consequenziale del provvedimento di rimessione in libertà adottato dalla Corte d'Assise d'appello, non essendo i Greco fra i ricorrenti che avevano provocato la citata pronuncia della Corte di Cassazione, per poi affermare l'assoluta erroneità dell'indirizzo interpretativo espresso, collidente con il dato normativo, così come letto concordemente da tutta la dottrina processualpenalistica. Da qui una grave censura da esprimersi nei confronti dell'ordinanza, significativa di un, quantomeno, non responsabile comportamento dei giudici che l'hanno emessa.

2. La valutazione della controversia da parte del Collegio deve muovere da una premessa metodologica, imposta dallo sviluppo delle rispettive difese contenute nelle comparse conclusionali, laddove sono esposti, da parte degli attori, argomenti a sostegno della legittimità (o plausibilità) dell'interpretazione data, mentre i convenuti indugiano nella dimostrazione dell'impossibilità di giungere alle conclusioni ermeneutiche indicate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Assise d'Appello, quasi che da ciò dipendesse l'accoglimento o il rigetto della domanda attorea. Il Tribunale deve, di contro, osservare che una impostazione siffatta appare prevalentemente fuorviante, poiché la liceità di uno scritto che esprime giudizi critici, non dipende dal fatto se essi siano più o meno condivisibili, poiché il loro contenuto è, salvo quanto in seguito si noterà, perfettamente rientrando nell'ambito di protezione dell'art. 21 Cost., che configura un perfetto diritto ad esprimere opinioni, giudizi, di per sé insindacabili in sede giurisdizionale.

Il Collegio non può che concentrare la propria valutazione su due punti centrali: se, per quanto concerne il contenuto informativo dell'articolo, vi siano riferimenti inveritieri, tali da descrivere circostanze idonee a ledere la reputazione professionale e l'onore degli attori; se la critica svolta trasmodi in gratuita aggressione morale, in ingiuria.

3. Per quanto concerne la prima problematica, il Tribunale deve verificare che le circostanze esposte da Grevi sono veritiere.

È un dato perfettamente emergente dalle copie dei testi allegati al fascicolo della difesa Grevi che tutti i commentatori del Codice di procedura

penale, da Amato a Ciani, da Dragone a Patrono, da Cordero a Chiavario, da Zappalà a Grevi stesso, avevano sempre affermato che l'art. 297 4° comma c.p.p. prevede un congelamento automatico dei giorni di udienza ai fini del raggiungimento dei termini di custodia cautelare di « fascia », esplicitamente evidenziando l'autonomia e l'autosufficienza della norma rispetto alla sospensione a seguito di ordinanza di cui all'art. 304 c.p.c.

Del pari è circostanza incontestata che i Greco fossero estranei al ricorso accolto in precedenza dalla Corte di Cassazione, di talché Grevi, nel rilevare che la rimessione in libertà degli stessi non era un atto dovuto, indicava un dato assolutamente palese per il nostro ordinamento processuale.

Sul punto gli attori sembrano prospettare, per altro, una inveridicità indiretta, ottenuta attraverso omissioni di tale gravità da compromettere un'adeguata valutazione dei fatti da parte del lettore. In particolare si fa riferimento alla mancata evidenziazione del valore che, comunque, assumono le pronunzie della Corte di cassazione al fine di orientare l'interpretazione del sistema normativo da parte di tutti i giudici, della necessità di evitare una disparità di trattamento fra vari coimputati detenuti ovvero di privilegiare, sulla base del criterio del *favor libertatis*, un'interpretazione « garantista » del codice.

Ritiene il collegio che tali notazioni non assumano rilievo ai fini che qui interessano.

Il Grevi non omette certo di far riferimento al precedente della Cassazione, che, anzi, è oggetto del giudizio negativo posto alla base di tutto il ragionamento; anzi, la critica mossa alla Corte di Assise di Appello è proprio legata al fatto che essa, nonostante le critiche tecnico-giuridiche espresse con indignazione da parte dei giuristi e politici contro la pronunzia della Corte di legittimità, si sia conformata all'indirizzo da quest'ultima espresso. Le argomentazioni svolte ad illustrazione delle omissioni e delle « mezze verità » attribuite a Grevi dagli attori, non sono indicative della falsità delle circostanze riferite nell'articolo, ma sostanziano quelle che sono state alcune ragioni asseritamente giustificanti l'emissione dell'ordinanza. Ma fatto è che Grevi ritiene priva di valore persuasivo la sentenza della Corte di Cassazione e collidente con il testo legislativo l'interpretazione fornita dalla Corte d'Assise d'appello; a tale ambito, quindi, appare assolutamente estraneo qualsiasi riferimento a interpretazioni ispirate a ragioni di garantismo o di *favor libertatis*, poiché Grevi sostiene che sono formulati indirizzi ermeneutici non consentiti dal testo della norma. Ed allora, non di « mezza verità » può discettarsi, ma di espressione del proprio personale giudizio critico che, evidentemente, non può articolarsi, soprattutto in un articolo di quotidiano, attraverso l'esposizione di tutte le possibili e opinabili soluzioni processuali della problematica, per altro ben comprensibile dal lettore nei suoi termini essenziali.

4. Punto centrale della controversia è la valutazione dell'asserito carattere libellistico e ingiurioso della critica contenuta nell'articolo, sussunta dagli attori nell'ambito dell'illegittimità, per la terminologia « spropositata e allarmistica » adoperata e per il suo tono « d'insinuazione diffamatoria ».

È indubbio che, nel caso di specie, appaiano riduttive le qualificazioni, svolte dalle difese dei convenuti, circa il carattere dottrinario dell'articolo; esso, invero, denota un impulso critico *ab irato* che si pone, soprattutto nell'ultima parte ove si prospetta una responsabilità, auspicando in-

terventi, a carico dei giudizi che hanno dato quell'interpretazione di legge, al limite fra esposizione legittima della propria opinione e ingiustificata aggressione dell'altrui patrimonio morale.

Ritiene il Tribunale che la non agevole valutazione che è chiamato ad esprimere imponga il richiamo di alcuni principi che attengono specificatamente al problema della critica degli atti giudiziari.

La delicatezza della funzione istituzionale del giudice, la difficoltà delle decisioni allo stesso demandate, spesso rese impervie dalla tumultuosa produzione legislativa, la stessa indipendenza che è prerogativa del suo operare, non possono costituire uno schermo al controllo e alla critica dell'opinione pubblica. Anzi, il giudice, come qualsiasi soggetto cui la società ha demandato l'esercizio di funzioni istituzionali, si espone, più che un privato cittadino, al controllo dei suoi atti da parte dei consociati; attraverso tale esame critico da parte dell'opinione pubblica i cittadini possono concretamente verificare come la giurisdizione sia esercitata.

Proprio l'importanza di questi principi, induce il Tribunale, nell'ambito di quell'ineludibile bilanciamento fra opposti interessi (libertà di manifestare le proprie opinioni e reputazione professionale del soggetto destinatario della critica) ad escludere il carattere di illegittimità dell'articolo di Grevi.

In esso non è ravvisabile un gratuito intento ingiurioso, una volontà diffamatoria contro le persone che hanno emesso quel provvedimento giudiziario. Le espressioni gravemente negative sono funzionali ad un argomentato ragionamento critico che, dalla prospettiva propria dell'articolista, dà conto dei motivi per i quali si è giunti ad un evento assolutamente sconcertante per l'opinione pubblica, quale la scarcerazione dei Greco. E proprio nell'ambito di simile ricostruzione si inseriscono le censure al provvedimento giudiziario, espresse in maniera certo non asettica, anzi particolarmente vigorosa, come induceva, d'altra parte, il livello della discussione di quei giorni. Infatti, è sufficiente esaminare le copie degli articoli apparsi all'epoca, le dichiarazioni rese da politici e da opinionisti (v. ritagli stampa allegati fascicoli convenuti), per rendersi conto che aggettivi quali « scandaloso » o « incredibile » si situano a quel livello di tono proprio di una polemica, conseguente ad una vicenda che aveva lasciato sconcertata la massa dei cittadini, ivi compresi studiosi di diritto.

In definitiva, ritiene il Collegio che l'articolo in questione non possa essere ricondotto nell'ambito dell'illiceità, quale risultato di una condotta diffamatoria e ingiuriosa. Ne discende l'infondatezza della domanda proposta dagli attori, che saranno tenuti alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, liquidate come da dispositivo, stante la regola della soccombenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione: respinge le domande proposte dagli attori, che condanna alla rifusione delle spese sostenute da ciascun convenuto, liquidate in L. 567.800 per spese, L. 1.136.000 per diritti e L. 2.000.000 per onorari.